

**Legislatura 18^a - 12^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 86 del 25/06/2019**

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 867

Art. 1

1.200

Il Relatore

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "dei Ministeri dell'interno", sono inserite le seguenti: ", della difesa, ".

1.0.100

Il Relatore

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

"Art. 1-bis

(Modifica all'articolo 583-*quater* del codice penale)

1. All'articolo 583-*quater* del codice penale aggiungere il seguente comma:

La stessa pena si applica in caso di lesioni personali cagionate a personale esercente la professione sanitaria o a incaricati di pubblico servizio, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate.